

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3479

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SILIQUINI e MULAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1998

—————

Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'ordinamento penitenziario del 1975 (legge 26 luglio 1975, n. 354), con le successive modifiche, ha indubbiamente assegnato un ruolo essenziale al lavoro dei detenuti, che rappresenta il più importante elemento del trattamento rieducativo.

Tale principio legislativo non ha trovato riscontro reale per la gran parte dei detenuti delle carceri italiane che non svolge alcuna attività lavorativa; dai dati forniti dallo stesso Ministero di grazia e giustizia risulta che i detenuti lavoratori sono solo 10.000 su un totale di circa 50.000. Si tratta, in genere, di detenuti ammessi al lavoro esterno, ovvero impegnati nello svolgimento dei servizi interni (cucina, manutenzione del fabbricato, lavanderia, eccetera),

L'affollamento, la carenza di spazi, di risorse economiche, la mancanza di interesse per le imprese a svolgere attività produttive all'interno degli istituti, hanno particolarmente ostacolato il lavoro di tipo professionale dei detenuti che dovrebbe invece costituire il cardine primario del trattamento rieducativo: che richiede l'avviamento ad un lavoro vero e non ad un lavoro assistito o fittizio.

Alcuni ostacoli obiettivi e strutturali dovrebbero essere superati con la diminuzione della popolazione carceraria, che si ritiene debba conseguire all'applicazione della recente legge 27 maggio 1998, n. 165, con la quale si rendono ora applicabili misure alternative al carcere alla generalità di coloro che devono scontare fino a tre anni di pena detentiva. Inoltre, la prossima apertura di sei istituti, la piena utilizzazione di alcune importanti strutture al sud, offriranno spazi necessari per attuare la differenziazione del trattamento in ottemperanza al disposto dell'articolo 14 dell'ordinamento peniten-

ziario. I circuiti penitenziari, assicurando le dovute separazioni imposte per effetto degli articoli 4-bis e 41-bis dell'ordinamento medesimo, dal fenomeno della dissociazione e del pentitismo, dalle esigenze dei detenuti tossicodipendenti, nonché dalla necessità di assicurare ambienti e cure idonei agli ammalati di AIDS, libereranno dagli istituti carcerari attuali quegli spazi e determineranno maggiore omogeneità dei detenuti dei singoli istituti, presupposti essenziali per consentire lo svolgimento di attività lavorative anche all'interno del carcere, in condizioni di sicurezza.

Ora si tratta di incentivare l'offerta di lavoro da parte di soggetti, pubblici, privati, ovvero appartenenti al cosiddetto terzo settore.

Il presente disegno di legge interviene pertanto a modificare, in alcuni punti, l'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, particolarmente nelle parti in cui vincolava il lavoro penitenziario alla normativa generale sul lavoro subordinato ed al collocamento. Tale richiamo garantistico si è rivelato controproducente in quanto ha determinato un netto calo delle attività lavorative in carcere per il crollo delle «commesse». Per questo motivo si intendono abrogare i commi undicesimo, dodicesimo e sedicesimo della citata norma, per sostituirli con un dettato più rispondente alle esigenze reali dei detenuti ed alle possibilità degli operatori economici e sociali.

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede apposite convenzioni, da realizzarsi da parte dell'amministrazione penitenziaria, centrale o periferica, con i soggetti interessati a sviluppare anche all'interno del carcere opportunità di lavoro, in forma subordinata o autonoma: tali convenzioni deter-

mineranno l'oggetto dell'attività lavorativa, la formazione, gli oneri per la produzione, le modalità dello svolgimento dell'attività e il trattamento retributivo. In questo modo sarà possibile anche ovviare alle rigidità normative e salariali previste dalla legislazione attuale, praticamente senza alcun vantaggio, per chi assume detenuti.

Attualmente, i soggetti interessati in misura apprezzabile a fornire lavoro ai detenuti sono praticamente solo le cooperative sociali; ma purtroppo, la legge 8 novembre 1991, n. 381, che ne regola l'attività, non ricomprende fra le persone «svantaggiate» coloro che sono ristretti nel carcere, ma solo i tossicodipendenti, gli invalidi ovvero coloro che sono ammessi alle misure alternative alla detenzione.

L'articolo 3 del presente disegno di legge intende porre rimedio a tale incongruenza: ricomprendendo tra le persone svantaggiate i detenuti e gli internati (e non solo i tossicodipendenti e gli inabili) fornisce in note-

vole incentivo per le cooperative sociali stesse.

Con l'articolo 4 si sono estese a tutte le imprese che impiegano detenuti all'interno delle strutture penitenziarie le agevolazioni previdenziali, già previste per le cooperative sociali operanti in tal senso.

L'articolo 5 rende inefficaci, agli effetti della stipulazione o dello svolgimento di attività lavorativa in forma dipendente, autonoma o societaria, le eventuali incapacità derivanti come pene accessorie da sentenze di condanne penali o derivanti da condanne civili.

Questo renderà possibile la partecipazione del detenuto alla cooperativa sociale, non solo come socio fruitore, ma anche come socio prestatore di lavoro.

Ovviamente, per motivi di sicurezza, continueranno ad essere esclusi i detenuti soggetti al regime di vigilanza speciale di cui agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, i commi undicesimo e dodicesimo sono sostituiti dai seguenti:

«Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti e internati delle opportunità di lavoro, anche in forma autonoma e all'interno di tali istituti.

Le convenzioni di cui al comma undicesimo disciplinano l'oggetto dell'attività lavorativa, la formazione, gli oneri per la produzione, le modalità dello svolgimento dell'attività, il trattamento retributivo».

Art. 2.

1. Nell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nel caso di attività lavorativa convenzionata con soggetti esterni, il trattamento economico è definito dalla convenzione stessa».

Art. 3.

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole «i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663,» sono aggiunte le seguenti: «i detenuti o gli internati negli istituti penitenziari».

Art. 4.

1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il sedicesimo comma è sostituito dal seguente:

«I detenuti che svolgono attività lavorativa o frequentano corsi professionali hanno diritto alla tutela assicurativa e previdenziale. Le agevolazioni previdenziali previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che impieghino in attività lavorative, all'interno degli istituti penitenziari, persone detenute o internate».

Art. 5.

1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il sedicesimo comma è inserito il seguente:

«Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro o societari, non sono rilevanti le incapacità conseguenti a sentenze penali o civili».

Art. 6.

1. La presente legge non si applica ai detenuti ed internati soggetti al regime di vigilanza speciale di cui agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

